

**C. 2500**

**(DL 34/2020 “RILANCIO”)**

**Riformulazioni TITOLI I e II**

**(Artt. da 1 a 65)**

**2 luglio 2020**

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis: "Per l'anno 2020, allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massima. All'attuazione del presente comma si provvede, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2020

**Riformulazione 2. 34. Madia, Pizzetti, Pezzopane.**

pag 19

1/7/2020

ore 23

fs

#### Emendamento 4.4 Provenza

Al comma 3 dell'articolo 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

"Nel decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento in particolare alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e della circolare del Ministero della salute GAB/ 2627 del 1 marzo 2020 nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, relativi a: i) allestimento e costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID in discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della Regione ai sensi del Piano di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27; ii) allestimento e costi di attesa relativi al PS dedicato alla gestione di tutti i casi COVID e sospetti COVID, istituito su indicazione della Regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, lo specifico incremento tariffario è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da Sars- CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità."

4.4 Provenza pag 27

1/7/2020

ore 23

RS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

A tale fine, e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265 comma 5.

RIFORMULAZIONI dei seguenti emendamenti:

- 5.2 Toccalini pag 32
- 5.14 Saccani pag 33
- 5.16 Calabrie pag ~~34~~ 34
- 5.11 Tiramani pag 34
- 5.7 Lafia pag 34
- 5.18 Carnovali pag 34
- 5.13 Gemmato pag 35
- 5.19 ~~19~~ Negro pag 37
- 5.19 Carnovali pag 37

1/7/2020

ore 23

fb

## RIFORMULAZIONE IDENTICI EMENDAMENTI 11. 02. Lorenzin e 11.01 Bologna

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

“Art. 11-bis. (*Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche*). 1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: « , l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore » sono sostituite dalle seguenti: « , rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico deve valutare tale dichiarazione nonché l'assenza di partecipazioni azionarie del capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, proprie, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interesse».

11.02 Lorenzin pag 44  
11.01 Bologna pag 44

1/7/2020

ore 23

fs

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Estensione dei benefici di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407, art. 1, comma 2 ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

1. Le disposizioni in materia di collocamento e assunzione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estese altresì ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invaldità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19. 5

~~RIFORMULAZIONE 16-06. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Giannino, Cannizzaro, Pella, D'Attis.~~

16.06 Gelmini pag 48  
23.022 Comaroli pag 55

1/7/2020

ore 23

RS

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente: Art. 30-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo con una dotazione** di euro 10 milioni per l'anno **2021** per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito e tenendo conto del limite di spesa massima di cui al comma 1.

3. Gli esercenti tramite le associazioni di categoria sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a **10 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265."

RIFORMULAZIONE 30. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

pag. 109

1/7/2020

ore 23

AS

**C. 2500**

**(DL 34/2020 “RILANCIO”)**

**Riformulazioni TITOLO III**

**(Artt. da 66 a 103)**

**2 luglio 2020**

89.1. Noja Lisa, Carnevali Elena (Nuova formulazione)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti costituzionalmente garantiti, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze e autonomie organizzative, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con proprio atto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base del progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

89.1 Noja pag 237

1/7/2020

ore 23

fl

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza quota parte dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'importo di 200 milioni di euro. Ai predetti fini adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando 2019 revocato ai sensi del comma 5. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 .

Riformulazione 95. 1. Rosato.

pag 253

1/7/2020

ore 23

RS

**C. 2500**

**(DL 34/2020 “RILANCIO”)**

**Riformulazioni TITOLI IV, V e VI**

**(Artt. da 66 a 164)**

**2 luglio 2020**

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

*(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)*

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia aggiungere in fine le seguenti: nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 265 comma 5.

105. 037. *(Nuova formulazione)* Sportiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammi, Ianaro, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte, Boldrini.

pag 283

1/7/2020

ore 23

RS

1

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », è soppressa la parola « contestuale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ~~in deroga al~~, e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021»

Riformulazione 106. 19. Pella, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

pag 286  
1 f

1/2/2020

ore 23

RS

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente: 106- bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni che alla data del 15 giugno 2020 si trovino in stato di dissesto finanziario. Il fondo di cui al periodo precedente, finalizzato per il 50 per cento ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri e per il restante 50 per cento ai comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ripartito sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018 con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2020

**RIFORMULAZIONE 106. 028. Baldino** pag 288

1/7/2020

ore 23

AS

Art 112 bis

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per i comuni non rientranti tra quelli previsti dall'art.112 del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi, previo intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della ripartizione del fondo si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o ricadenti in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali di durata non inferiore a 15 giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti nonché, per i restanti comuni, dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della Salute e accertati alla data del 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dall'organo esecutivo riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione in relazione alle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

. Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2020

112.13	Maraie	pag.	308
112.20	Conte	pag.	308
112.26	De Luce	pag.	309
112.14	Cirielli	pag.	309
112.3	Cirielli	pag.	309
112.2	Lerzaroni	pag.	310
112.11	Mendelli	pag.	310
112.27	Zennaro	pag.	310
112.21	Tarbagliione	pag.	311
112.15	Occhiuto	pag.	311

1/7/2020  
ore 23 R